

ALLEGATO "B" REP.106805 RACC.32273

POLISPORTIVA PREGANZIOL

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita in Preganziol (TV), una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Polisportiva Preganziol Associazione Sportiva Dilettantistica". È un'associazione non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione ha sede legale nel comune di Preganziol (TV).

L'associazione potrà variare indirizzo nell'ambito del comune di Preganziol (TV) senza che ciò dia luogo a modifica del presente statuto.

L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata. L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee federali di settore.

Essa, pur potendo esercitare in via occasionale ed eccezionale anche al di fuori del territorio regionale, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II


Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione ha lo scopo non lucrativo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della pallavolo, del tennis e di ogni altro sport o attività, in forma agonistica ed amatoriale, anche mediante la partecipazione a competizioni sportive.

L'associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e con il rispetto del principio di democrazia interna, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali, compresa l'organizzazione di attività didattica sportiva.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività e si propone di:

a) organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche dirette alla diffusione delle discipline e



delle competizioni, in particolare della pallavolo e del tennis ma anche di tutte le attività sportive connesse e non connesse a dette discipline e di ogni altro sport, disciplina e/o attività motoria che possano avere caratteristiche ludiche, agonistiche e culturali;

b) organizzare e gestire autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, attività sportive dilettantistiche, squadre sportive agonistiche di atleti sia minorenni che maggiorenni, per la partecipazione a campionati, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

c) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;

d) perseguire fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;

e) organizzare, gestire e promuovere attività didattiche rivolte anche ai minori per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;

f) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, nonché strutture sportive di vario genere;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento per associati e tesserati, e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare centri estivi, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati.

Inoltre l'associazione potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari nella propria sede o collegati a propri impianti o di terzi, anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi per autofinanziamento;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro e senza alcuna distribuzione di utili tra gli associati, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;

- organizzare gite, ritiri ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo dell'Associazione, compresa ogni operazione mobiliare e immobiliare.

Art. 4 - L'associazione opera senza fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO III

Associati - Diritti ed obblighi degli associati - Condizioni della loro ammissione

Art. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, sia maggiorenni che minorenni, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, versare la quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendono diventare soci dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Con il versamento della quota associativa e l'accettazione della richiesta il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente ed entro il secondo mese dall'inizio dell'anno sociale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'eventuale mancata ammissione va motivata e comunicata all'interessato come previsto dall'art. 8 in tema di esclusione del socio.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione


Art. 7 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, scioglimento dell'Associazione o per causa di morte, senza alcun diritto al rimborso della quota associativa e senza alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - Il recesso da associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. Ha effetto dopo 15 (quindici) giorni.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato solo per gravi motivi, ovvero quando:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;



c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o in contrasto con il proprio codice etico;

d) osservi un comportamento verso gli altri associati e nei confronti di altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti, non improntato all'assoluta correttezza, buona fede o non salvaguardi la sicurezza ed incolumità propria ed altrui;

e) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, agli altri associati, od eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, dal Consiglio Direttivo, debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b) e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per richiedere al Consiglio Direttivo di dare mandato al Collegio dei Probiviri di stabilire l'opportunità di dare seguito alla proposta di esclusione.

Spetterà all'assemblea, alla prima convocazione utile, contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione o esaminare il parere del Collegio dei Probiviri e deliberare. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui non sia stato istituito il Collegio dei Probiviri o se istituito dopo aver ricevuto preliminarmente il parere dello stesso, l'associato ha diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO V

Patrimonio e risorse economiche

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione non può essere in nessun caso ripartito tra gli associati ed è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale;
- eventuali avanzi di gestione;
- beni immobili, mobili registrati e mobili acquistati dall'Associazione a titolo gratuito o oneroso.

Art. 10 - Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed è costituito da un deposito monetario di pari importo.

Di tale fondo, la somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) è indisponibile e vincolata a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'ente, costituendo un "Fondo patrimoniale di garanzia" da dichiarare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio.

nte-
dice
nei
ture
con-
ardi
al-
per-
so-
usi-
de-
sto
di
al
vi-
sta
te-
lu-
de-
one
or-
li-
di
ro-
il
ere
cui
in
al-
ro
to
re-
zi
sa-
lo

Il patrimonio potrà in qualsiasi momento essere incrementato mediante conferimenti in denaro o mediante conferimenti in natura di beni immobili, mobili registrati e mobili.

Art. 11 - Sono risorse economiche dell'Associazione dirette alla gestione ordinaria:

- quote associative annuali e altri contributi degli associati;
- liberalità, sovvenzioni e contributi pervenuti all'Associazione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali e stranieri, per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art. 9;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria per esclusivo scopo di autofinanziamento per il migliore perseguimento degli scopi sociali, per le quali verrà adottata apposita contabilità separata.

Tutte le risorse sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione e non possono in nessun caso essere ripartite tra gli associati, neppure in modo indiretto.

Esercizio sociale

Art. 12 - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

Organi dell'Associazione


Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Probiviri (se nominato);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Tutte le cariche sono gratuite. È riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 14 - L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti e astenuti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.



Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire ad opera del Presidente con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci, come a titolo esemplificativo e non limitativo: avviso pubblicato sul sito web o da affiggersi presso la sede dell'Associazione e nei luoghi di esercizio dell'attività con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione potrà inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali: la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms, in ogni caso sempre 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. In difetto di convocazione, sono ugualmente valide le assemblee in cui partecipino, di persona o per delega, la totalità degli associati.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta, e se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale competente per territorio.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva, entro il mese di dicembre, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- b) procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- c) approva le linee guida dell'attività per l'anno sociale;
- d) delibera su gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sui regolamenti e le loro modifiche;
- f) autorizzare la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) ratifica i provvedimenti di esclusione degli associati;
- h) delibera su ogni questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle delibere di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.

Art. 16 - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquida-

enti e la devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale per altro non potrà essere portatore di più di una delega.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole del sessanta per cento dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni assemblea va redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da conservarsi nel libro verbali.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente.

Consiglio Direttivo


Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri scelti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o altra forma scritta, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi mem-



bri.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

I componenti non possono partecipare alla votazione delle delibere che li riguardano.

Di ogni seduta va redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da conservarsi nel libro verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Pertanto spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre i bilanci preventivi;
- c) autorizzare la stipula di atti e contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
- d) deliberare circa l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- f) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) formare i programmi delle attività sociali, sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea.

La competenza ad effettuare operazioni, prelievi o versamenti sui conti correnti, libretti e depositi bancari e postali intestati all'associazione, spetta al Presidente, su incarico del Consiglio Direttivo, e agli altri delegati dal Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica di componenti del consiglio direttivo e non possono essere più eletti i consiglieri che non partecipano per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificato motivo.

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio può provvedere a sostituirli, tramite cooptazione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, al massimo entro tre mesi, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel frattempo i consiglieri in carica possono compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

I consiglieri nominati ai sensi dei precedenti commi (quindi

quelli cooptati la cui nomina è stata ratificata dalla successiva assemblea e quelli nominati direttamente dall'assemblea) scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Presidente


Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente è autorizzato ad aprire nuovi conti correnti intestati all'associazione solo previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o di morte il Consiglio Direttivo procede all'elezione di un nuovo Presidente fra i suoi membri.

Il Collegio dei Probiviri (se nominato)

Art. 22 - Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che vantino esperienza in campo giuridico societario, eletti dall'Assemblea fra i propri associati maggiorenni con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. Il mandato dei Probiviri è quadriennale, salvo dimissioni o revoca per gravi motivi da parte dell'Assemblea. La carica di proboviro è incompatibile con altre cariche statutarie all'interno dell'Associazione. Il collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle delibere degli organi dell'Associazione, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato tra un minimo di 1 mese e un massimo di 3 mesi, il socio che non rispetti le delibere degli organi dell'Associazione. Il collegio dei Probiviri arbitra le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci. Ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questi fini il collegio può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti. Il Collegio dei Probiviri delega un associato "responsabile delle votazioni", che indice le votazioni, effettua la conta dei voti, e rende noti i risultati. Il collegio dei probiviri dirime vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e



dei suoi principi, e, ove necessario, propone conseguenti modifiche al testo dello statuto.

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea fra associati con esperienza contabile amministrativa. Non possono essere nominati revisori i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

I membri del Collegio o il Revisore unico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente dei Revisori, che non può essere eletto a tale carica per più di due mandati consecutivi.

Nel caso in cui uno dei revisori decada dall'incarico, subentra il revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ha funzione di verifica, analisi e valutazione delle transazioni e della situazione economica dell'Associazione, come da loro rappresentazione nella contabilità, negli archivi contabili e negli altri documenti finanziari. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, tramite un rapporto accurato, stabilisce la regolarità dei conti annuali e se la tenuta della contabilità è conforme alla legge. Presenta quindi annualmente i risultati dell'esercizio precedente all'Assemblea dei soci, testimonia di avere analizzato i conti ed invita l'assemblea all'approvazione, o al rifiuto di tali dati.

Di ogni seduta va redatto verbale da firmarsi dal Presidente e da conservarsi nel libro verbali, nel quale vanno riportate anche le relazioni ai bilanci.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24 - Oltre alla tenuta regolare dei libri delle delibere degli organi sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta scritta.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, volontario o nei casi di legge, l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, nominerà, nei modi e nei termini di legge,

mo-
da
lea
lio
ica
vi-
due
en-
in
ha
io-
da
ta-
Re-
co,
ta
an-
em-
in-
da-
te
ca-
de-
a-
tà
ti-
a-
so-
la
one
em-
ti
re,
le-
e,

uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

La liquidazione viene effettuata secondo quanto disposto dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.


Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 esalvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 26 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, sia nazionali che locali, e le disposizioni di legge in materia vigenti.

F.to Oscar Zandomeneghi


F.to Maurizio BIANCONI



INDUSTRIAL & WIRE MANGING

La presente copia composta da ⁴⁶ pagine è conforme all'originale, munito
delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Treviso, li 19 MAG. 2014

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains illegible text, likely identifying the official or the office.

